



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Servizio 8° - Commercio

CIRCOLARE n. 2 del 9 aprile 2015

Oggetto: Attività di ottico. Applicabilità della normativa di settore.

*Ai Comuni dell'Isola
Ai liberi consorzi di Comuni (ex Province)
Alle Camere di Commercio*

1. Premessa

Com'è noto, l'articolo 71 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25, ha previsto l'istituzione, presso ciascuna Camera di Commercio, del registro speciale degli esercenti l'attività di ottico.

In esecuzione del 6° comma del succitato articolo, con D.P. Reg. sic. 1 giugno 1995, n. 64 è stato emanato il regolamento contenente norme sulle modalità di iscrizione al Registro speciale e sullo svolgimento della relativa attività.

In particolare i commi dal 3° al 7° dell'articolo 12 del succitato D.P.Reg. stabilivano che i comuni nel rilasciare le autorizzazioni dovevano rispettare il rapporto di un negozio ogni 10.000 abitanti e una distanza tra un esercizio e l'altro non inferiore a metri 350.

A seguito di ricorsi proposti da soggetti interessati all'esercizio dell'attività di ottico, il T.A.R. di Catania, e non solo, con diverse sentenze, ha dichiarato illegittimo il Regolamento di esecuzione nella parte in cui contempla il rapporto negozi-abitanti, posto che tale determinazione non concerne le modalità di iscrizione, né le modalità di svolgimento dell'attività.

Lo stesso T.A.R. ha inoltre asserito, *“che solo il legislatore (anche regionale n.d.r) può stabilire il contingentamento di un'attività commerciale, al fine di impedire che un eccesso di domanda cagioni eccessiva concorrenzialità e possa pregiudicare lo sviluppo del settore”*.

Per sopperire a tutto ciò, è stata promulgata la legge regionale 9 luglio 2004, n. 12, recante *“Disciplina dell'esercizio dell'attività di ottico e modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 28”*.

Essa, con il rivestire di dignità formale di legge i limiti dapprima previsti dai commi 4 e 6 del DPRS 64/95, ha tolto in radice ogni fondamento al motivo del contendere, relativo all'asserita illegittimità della normativa.

Con le limitazioni disposte dall'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 2004, n. 12, è stato previsto il rilascio di un'autorizzazione ogni **8000 residenti** ed una distanza tra un esercizio e l'altro non inferiore a **300 metri**.

Con la medesima norma si dà inoltre facoltà all'amministrazione comunale di rilasciare autorizzazioni in deroga ai limiti imposti dalla l.r. 12/2004.

2. Disapplicazione dei parametri numerici

In ordine alla normativa evidenziata, una consolidata giurisprudenza amministrativa siciliana ha ritenuto la disciplina regionale in argomento incompatibile con l'ordinamento comunitario e, precipuamente, con i principi richiamati dall'art. 3, comma 1 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 recante al Titolo I *“Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi”*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 4 agosto 2006, n. 248.

Nello specifico, i tribunali amministrativi hanno ritenuto direttamente e immediatamente applicabile anche in Sicilia il citato art. 3, comma 1 del D.L. n. 223/2006, in quanto la materia di che trattasi era da ricondurre alla competenza statale della tutela della concorrenza.

Inoltre, gli stessi tribunali hanno argomentato che le norme regionali si ponevano in contrasto pure con l'ordinamento dell'Unione europea, e che pertanto, per tale motivo, andavano disapplicate.

Sul punto, è appena il caso di ricordare che con l'emanazione dell'art. 31, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Decreto salva Italia), recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono stati introdotti ulteriori elementi di liberalizzazione del mercato.

Nello specifico, il citato art. 31, comma 2 recita testualmente *“Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. (...)”*.

In ordine alla citata normativa, giova evidenziare che con decisione dell'11 dicembre 2012, la Corte Costituzionale ha pronunciato la sentenza n. 299 dichiarando *“non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 2, promossa in riferimento all'articolo 117, quarto comma, Cost. e agli articoli 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, dalla Regione autonoma Sardegna”*, statuendo, di fatto, l'applicazione della normativa in argomento anche nelle regioni a statuto speciale.

3. Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 settembre 2013

La Corte di Giustizia Europea (Quarta sezione), a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana in ordine, tra l'altro, al fatto *“se il diritto dell'Unione osti ad una normativa regionale, (...) che impone limiti al rilascio di autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di ottica (...)”*, con sentenza del 26 settembre 2013, in causa C-539/11, si è pronunciata sulle disposizioni di cui all'articolo 49 TFUE.

Nello specifico, l'adita Corte ha specificato che il citato art. 49 *“deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa regionale, come quella oggetto del procedimento principale, che pone limiti al rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di ottica, (...), purché le autorità competenti si avvalgano delle facoltà offerte dalla normativa di cui trattasi in maniera adeguata, rispettando criteri trasparenti e oggettivi, al fine di realizzare in modo coerente e sistematico le finalità perseguite da detta normativa, attinenti alla tutela della salute nell'intero territorio di cui trattasi, circostanza che sarà compito del giudice nazionale accertare”*.

A tali conclusioni la Corte di Giustizia è pervenuta anche sulla base del fatto che dall'articolo 52, paragrafo 1, TFUE risulta che limitazioni alla libertà di stabilimento possono essere giustificate dall'obiettivo generale attinente alla tutela della sanità pubblica e che tale obiettivo generale può mirare, più concretamente, a garantire una ripartizione equilibrata dei prestatori di cure

sanitarie nel territorio nazionale, equiparando di fatto, con i dovuti distinguo, l'attività del farmacista a quella dell'ottico.

Inoltre, tra le varie argomentazioni della Corte emerge che *“una normativa come quella regionale siciliana è in linea di principio idonea a conseguire l'obiettivo generale attinente alla tutela della salute, nonché, in particolare, gli obiettivi miranti ad assicurare una ripartizione equilibrata degli esercizi di ottica nel territorio nazionale e a garantire un rapido accesso a tali esercizi”*.

4. Sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 651 22 ottobre 2014

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, in linea con la citata sentenza della Corte di Giustizia Europea, con sentenza n. 651 del 22 ottobre 2014, nel riformare la sentenza del TAR Palermo – Sezione III n. 03023/2010, pur argomentando che *“sebbene anche gli esercizi di ottica concorrano alla tutela della salute dei cittadini, nondimeno l'attività in tal senso svolta da siffatti esercizi non è completamente sovrapponibile a quella delle farmacie”* conferma, di fatto, l'applicabilità in Sicilia della normativa regionale di settore.

Pertanto, alla luce delle citate sentenze della Corte di Giustizia Europea e del Consiglio di Giustizia Amministrativa l'esercizio dell'attività di ottico è attivabile esclusivamente sulla base del perimetro normativo definito dalle richiamate disposizioni di cui all'articolo 71 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25, nonché della legge regionale 9 luglio 2004, n. 12.

F.to
L'ASSESSORE
(D.ssa Linda Vancheri)